



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Scommessa tra privati: quando è abusiva?

Autore: Redazione | 05/07/2020



Giochi di abilità o d'azzardo? Si può scommettere per strada?

Conosci il gioco delle tre campanelle? Lo avrai già visto numerose volte. Un prestigiatore nasconde una biglia sotto una campanella concava o un bicchiere o una tazza rovesciata. Dopo aver spostato velocemente i tre oggetti, in modo da

confonderli tra loro, invita uno spettatore a scommettere su quale dei tre nasconde la biglia. In verità, il più delle volte, dietro questo trucco si nasconde una truffa. L'organizzatore è infatti abile, durante tale rapida operazione, a riprendere in mano la biglia e a nasconderla nel proprio palmo. Nessuno dei campanelli, infatti, contiene alcunché. Si potrebbe facilmente scoprire il trucco se fosse possibile sollevare tutti e tre i campanelli nello stesso istante, cosa che però non avviene.

Questa tipica situazione, oggetto di recente analisi da parte della Cassazione **[1]**, ci suggerisce di parlare del mondo delle scommesse non autorizzate, quelle fatte per strada con i passanti o i turisti. La Suprema Corte ha spiegato **quando una scommessa tra privati è abusiva**. Scopriremo la risposta qui di seguito. Spiegheremo anche che succede, nel caso di scommessa non abusiva, se l'organizzatore non versa il premio al vincitore.

Scommesse: è necessaria l'autorizzazione?

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza **[2]** stabilisce che, per l'esercizio delle scommesse, è necessaria l'autorizzazione amministrativa. In particolare, la **licenza per l'esercizio delle scommesse** può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse.

Tale licenza, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio, ai titolari dei medesimi esercizi, di apposita **concessione** per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato **[3]**.

Dunque, la norma punisce chiunque eserciti le **scommesse senza licenza**, individuando poi i soggetti ai quali la licenza possa essere rilasciata e senza distinguere l'entità dell'esercizio delle scommesse; il fatto, per come ricostruito.

Differenza tra gioco di abilità e

scommessa abusiva

Una cosa sono le **scommesse**, un'altra i **giochi di abilità con vincita in denaro**. L'obbligo della licenza è chiaramente rivolto solo alle prime.

Chi, ad esempio, organizza una corsa podistica o una gara di tiro all'arco non deve prima chiedere l'autorizzazione ministeriale se al vincitore, a cui è stato richiesto il versamento di una quota di iscrizione, dovesse essere promesso un premio in denaro in caso di vittoria.

Sulla base di questa importante distinzione, spetta poi al giudice stabilire, nel caso concreto, se si è trattato di scommessa o di gioco di abilità.

Ad esempio, il **gioco del lotto** rientra tra le ipotesi dei cosiddetti giochi di lucro puramente aleatori in cui l'esito della scommessa dipende da fattori estranei alla volontà e/o abilità dei giocatori. La vincita o la perdita, infatti, è affidata interamente alla sorte senza che, al riguardo, abbia alcuna rilevanza l'abilità del giocatore.

A riguardo, secondo la Cassazione, il **gioco delle tre campanelle** configura indubbiamente una scommessa e non una prova di abilità. Né tantomeno rileva il fatto che la scommessa sia stata raccolta per strada e non in un locale apposito ove si gestisce il gioco: il reato sussiste ugualmente.

Gioco a scommesse: che fare in caso di vincita non riscossa?

Immaginiamo ora che una persona faccia una scommessa in un gioco il cui organizzatore è stato autorizzato ed è, pertanto, titolare di concessione. Che succede se il premio promesso non gli viene versato? L'ipotesi potrebbe verificarsi, ad esempio, nell'ambito delle **scommesse online**.

Ebbene, secondo la Cassazione, nel caso di **mancato versamento dei premi vinti**, a risponderne nei confronti del giocatore è anche lo Stato. È quest'ultimo, infatti, ad aver dato la licenza. Come chiarito dalla Suprema Corte **[4]**, l'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della PA comporta

che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda anche il Ministero concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo.

Note

[1] Cass. sent. n. 19985/20 del 2.07.2020. **[2]** T.U.L.P.S. art. 88. **[3]** D.L. n. 40/2010. **[4]** Cass. sent. N 4026/2018.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 giugno - 2 luglio 2020, n. 19985 Presidente Izzo - Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 23 maggio 2019 il Tribunale di Chieti ha condannato Gi. Pi. e Ba. Fa. alla pena di Euro 100 di ammenda per la contravvenzione ex artt. 88 e 221 comma 2 r.d. n.773/1931 perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate, senza essere muniti dell'autorizzazione obbligatoria per legge, organizzavano e gestivano presso l'area di rifornimento della A14 denominata Alento Ovest le scommesse sul gioco denominato «tre campanelle»; in Miglianico il 13 agosto 2015. Il Tribunale ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di truffa contestato al capo a).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo i vizi di violazione degli artt. 110 cod. pen., 88 e 221 comma 2 r.d. 773/1931, e la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale nella motivazione avrebbe dapprima indicato che il reato di cui al capo b) era integrato e poi, quanto al capo b), che «il fatto non sussiste». Apparirebbe evidente che i fatti contestati non integrino raccolta o esercizio della scommessa ma consisterebbero in un gioco di abilità, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 14/1991. La condotta descritta nell'art. 88 del r.d. 773/1931 non sarebbe applicabile al fatto ascritto ai ricorrenti perché non vi sarebbe stata la gestione delle scommesse in un pubblico esercizio. È stata poi depositata una memoria nella quale si ribadisce che i fatti contestati non integrino raccolta o esercizio della scommessa né tantomeno gioco d'azzardo, ma consisterebbero in un gioco di abilità e si ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 88 del r.d. 773/1931 al caso de quo. Considerato in diritto

1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Con la sentenza con motivazione contestuale gli imputati sono stati condannati per il reato di cui al capo b) ex artt. 88 e 221 comma 2 r.d. n.773/1931. Il passaggio della sentenza riportato nel ricorso non rende la motivazione contraddittoria, posto che si tratta di un chiaro errore materiale, essendo la motivazione tutta volta a giustificare la condanna. 1.2. Con il ricorso non si contesta la ricostruzione del fatto effettuata nella sentenza ma solo la corretta applicazione della norma. In punto di fatto risulta dalla sentenza di merito che gli imputati, nell'eseguire il gioco delle tre campanelle, hanno raccolto le scommesse dal querelante. Orbene, l'art. 88 del T.U.L.P. prevede che «1. La

licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che «L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». Dunque, per effetto del collegamento con l'art. 221 comma 2, la norma punisce chiunque eserciti le scommesse senza licenza, individuando poi i soggetti ai quali la licenza possa essere rilasciata e senza distinguere l'entità dell'esercizio delle scommesse; il fatto, per come ricostruito, è stato correttamente ricondotto dal Tribunale nel reato contestato. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì ciascun ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiaro inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.